

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 16-3134

**L.R. 2/2008 - Approvazione dei criteri per l'individuazione dei canoni, delle aree e delle strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea sulle vie di navigazione piemontesi. Approvazione dello schema di concessione tipo.**

A relazione dell'Assessore Bonino:

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera k della legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2 competono alla Regione le funzioni amministrative relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione demaniale temporanea e concessione demaniale ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea sui 4 bacini demaniali riconducibili ai laghi Maggiore, Orta e Viverone nonché alle ulteriori vie di navigazione individuabili ai sensi dell'articolo 3 comma 7 della medesima.

Il gestore del servizio di trasporto pubblico di linea sul lago Maggiore riguardante il bacino della provincia del Verbano - Cusio - Ossola e il bacino della provincia di Novara è la "Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como", Ente governativo dipendente dal Ministero delle Infrastrutture dei trasporti, Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna.

Il servizio svolto dalla Gestione Navigazione laghi, esercizio del lago Maggiore è ritenuto dai piani territoriali delle province di Novara e del Verbano - Cusio - Ossola un elemento caratterizzante delle reti e delle infrastrutture per la mobilità ed è argomento di sviluppo delle funzioni di interscambio ferro/gomma/acqua per il trasporto delle persone, con la finalità di incrementare l'utilizzazione del trasporto pubblico, in particolare per le relazioni residenza- luogo di lavoro.

Sin dall'emanazione del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 è stato previsto che "La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato".

Alla data attuale, le spese per la gestione del servizio non incidono sul bilancio regionale per quanto riguarda agli oneri riconducibili al trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1.

L'esercizio del servizio è svolto dallo Stato tramite sua amministrazione dall'anno 1948 e interessa quasi tutti i comuni piemontesi e lombardi che si affacciano sul lago Maggiore, oltre alla vicina Svizzera; nell'attività vengono impiegate 35 unità di navigazione (tra battelli, motonavi, traghetti autoveicoli, aliscafi, catamarani ecc.), vi lavorano circa 300 persone; ogni anno vengono trasportati circa 380.000 automezzi e circa 4.000.000 di persone.

Le Stazioni di imbarco sul territorio piemontese sono: Arona, Meina, Lesa, Belgirate, Stresa Capoluogo, Stresa Carciano, Stresa Isola Bella, Stresa Isola Superiore, Stresa Isola Madre, Baveno, Verbania Pallanza, Verbania Villa Taranto, Verbania Intra, Ghiffa, Oggebbio, Cannero Riviera, Cannobio.

Le Strutture portuali sul territorio piemontese sono poste nei comuni di Arona e di Verbania.

L'articolo 8 comma 9 della legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2, prevede che: "la Regione, d'intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, previo versamento al comune o alla gestione associata di un canone determinato dalla Regione in relazione alla natura pubblica del

servizio prestato ed agli oneri affidati. Compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi.”

L'articolo 3 comma 14 del regolamento regionale 13/R/2009 prevede che: “Dal 1° gennaio 2009 il gestore del servizio pubblico di linea, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8, comma 9 della l.r. 2/2008, e' assoggettato al pagamento dei canoni stabiliti dalla Giunta regionale e quantificati in relazione alla natura pubblica del servizio e agli oneri affidati.”

Rilevata l'importanza dei luoghi interessati e la qualità del servizio svolto.

Rilevato che l'utenza non è solo locale, ma riguarda il principale distretto turistico piemontese.

Rilevato che l'attività svolta è apportatrice di crescita e benessere economico per l'intero territorio servito.

Rilevate le competenze regionali in materia di rilascio concessione demaniale ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea su tutte le vie d'acqua piemontesi e considerata la necessità di rilasciare alla “Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como ” il provvedimento di cui articolo 4 comma 1 lettera k della legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2.

Ravvisata l'esigenza di individuare dei criteri:

1. per l'individuazione delle aree e delle strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea;
2. per la definizione del canone di concessione;
3. per la definizione delle clausole dell'atto di concessione.

Ritenuto che per quanto compatibili, i medesimi criteri debbano essere applicati a tutte le concessioni di beni demanio della navigazione riguardanti l'esercizio del servizio pubblico di linea, su tutte le vie di navigazione piemontesi e, ritenuto pertanto, necessario definire uno schema di concessione tipo.

Con riferimento alla individuazione delle aree e delle strutture:

Preso atto che:

- le stazioni lacuali e le strutture portuali sono nella maggior parte comprese nelle “zone portuali piemontesi”;
- nelle stazioni lacuali e nelle strutture portuali vi sono beni che seppur funzionali all'esercizio del servizio non sono direttamente o esclusivamente gestiti dalla Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- l'utilizzo delle stazioni lacuali e delle strutture portuali da parte di più soggetti, fa sorgere problemi di relazione fra le varie utenze che occupano i beni demaniali e che pertanto è auspicabile accorpate il più possibile i beni da assegnare in maniera esclusiva ai singoli concessionari.

Ritenuto che:

- i beni demaniali da assegnare, debbano essere individuati in modo unitario e funzionale al servizio e che vengano concessi in via esclusiva al soggetto che gestisce il servizio;
- di confermare le attuali stazioni di imbarco del servizio di trasporto pubblico di linea.

Con riferimento alla definizione dei canoni:

Preso atto che:

- ai sensi del citato articolo 8 comma 9 della legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2 compete alla Regione la determinazione del canone di concessione;
- a seguito dell'approvazione della l.r. 2/2008 le Gestioni associate dei Comuni interessati dai bacini demaniali gestiscono i beni del demanio della navigazione ed introitano i relativi canoni, attuazione avvenuta con D.G.R. n.33- 9130 del 7/07/2008.

Ritenuto che:

- al fine di dare omogeneità di comportamento i canoni di concessione dei beni demaniali in questione, debbano essere quantificati stabilendo criteri simili a quelli vigenti sull'altra sponda del lago Maggiore in territorio Lombardo e che le tariffe per la determinazione del canone annuo decorrente dall'anno 2012 debbano essere quelle di cui all'Allegato "1";
- i canoni sopra stabiliti per l'anno 2012, di cui all'allegato "1" debbano essere applicati anche per le annualità 2009-2010-2011, senza maggiorazioni ed ulteriori oneri aggiuntivi.

Con riferimento alla definizione delle clausole dell'atto di concessione:

Preso atto che:

- la Gestione Governativa è un organo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che gestisce in nome e per conto dello Stato, ai sensi della legge istitutiva n. 614 del 1957, il servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore di Garda e di Como;
- per l'espletamento del servizio in questione la suddetta Gestione utilizza beni, aree e strutture appartenenti al Demanio idrico dello Stato o riconducibili nei diritti della Regione.

Ritenuto che:

- la durata delle concessioni dei beni demaniali necessari all'esercizio del servizio pubblico di linea debbano avere una durata non superiore a quella di esercizio;
- la durata delle concessioni dei beni demaniali necessari all'esercizio del servizio pubblico di linea debbano essere di anni 5;
- per la particolare natura di Organo dello Stato, finché la Gestione Navigazione Lago Maggiore continuerà ad esercitare il servizio pubblico di linea sul lago Maggiore, in esecuzione della Legge 614/1957, avrà diritto a perpetrare le occupazioni in essere e, pertanto, avrà diritto al rilascio della concessione;
- l'atto di concessione dei beni demaniali ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea debba essere articolato seguendo lo schema di concessione tipo, di cui all'allegato "2".

Tutto ciò premesso;

vista la legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2 e s.m.i.;  
visto il Regolamento regionale 13/R/2009 e s.m.i.;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

*delibera*

- di approvare i criteri indicati in premessa, per l'individuazione delle aree e delle strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea svolto dalla "Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como", e dai Gestori del servizio pubblico di linea riguardanti tutte le vie di navigazione piemontesi;
- di approvare i criteri e le tariffe per la determinazione del canone annuo decorrente dall'anno 2012, per il rilascio della concessione dei beni necessari all'esercizio del servizio pubblico di linea, secondo quanto riportato in premessa e nel sopraccitato allegato "1";
- di stabilire che i canoni riferiti all'anno 2012, di cui all'allegato "1", debbano essere applicati anche per le annualità 2009-2010-2011, senza maggiorazioni ed ulteriori oneri aggiuntivi;
- di approvare l'allegato schema di concessione tipo, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contrassegnato come allegato "2";
- di demandare al Dirigente del Settore regionale Navigazione Trasporto Merci e Logistica la relativa stipula delle concessioni ai gestori del servizio pubblico di linea ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera k della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CRITERI E TARIFFE PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONE ANNUO DI OCCUPAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE DA CONCEDERE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA SUL LAGO MAGGIORE

Rif	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	TARIFFA ANNUA	AGGIORNAMENTO ANNUO DELLA TARIFFA	NOTE
	<b>Beni demaniali</b>	<b>metodo</b>	<b>€</b>		
1	Stazioni lacuali di imbarco	Valutazione in base al numero dei pontili di imbarco della stazione lacuale di imbarco	Ogni pontile di imbarco persone € 100,00 Ogni pontile di imbarco automezzi € 250,00	Ogni anno i canoni riportati sopra il titolo per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti rilasciati sono aggiornati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a meta' dell'anno precedente dall'ISTAT (FOI - indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).	Tutte le tariffe sono a corpo  Tutte le valutazioni sono comprensive dei fabbricati e di tutti i manufatti insistenti sopra le aree occupate
2	Strutture portuali	Valutazione in base al numero delle strutture portuali esistenti	Ogni struttura portuale € 5.000,00		

SCHEMA DI CONCESSIONE TIPO

L'anno ....., addì.....del mese.....tra i Signori:

.....nato a.....il.....in qualità di dirigente del Settore Navigazione Interna, trasporto Merci e Logistica, in rappresentanza della " **Regione Piemonte** " (omissis)

e..... nato a..... il..... in qualità di legale rappresentante della "....."

Vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i., in particolare l'articolo 8 comma 9.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n..... del ..... dove si individuano i criteri per la definizione della concessione.

Vista l'intesa intercorsa per l'individuazione delle aree e delle strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea di cui.....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1** - La Regione Piemonte concede in uso alla ....., avente domicilio legale nel Comune di ..... in via .....n. ...., le aree e le strutture appartenenti al demanio della navigazione interna individuati nell'allegato al presente atto contrassegnato con la lettera "A" .

Le suddette aree e strutture vengono concesse in uso esclusivo per lo svolgimento dell'attività connessa alla gestione del servizio pubblico di linea sul .....

**Art. 2** – La presente concessione scadrà al 31 dicembre dell'anno .....

Alla scadenza, qualora le condizioni di legge e di diritto persistano, la Regione Piemonte rilascerà una nuova concessione.

**Art. 3** - Il canone di concessione annuo viene stabilito complessivamente in €  
..... , ripartito fra le autorità demaniali competenti nella seguente misura:

.....

Per quanto riguarda i canoni annui successivi al primo, il canone sopra stabilito dovrà essere rivalutato, aggiornando l'importo in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai e impiegati rilevato a metà dell'anno precedente dall' ISTAT (FOI).

Entro il 28 Febbraio di ogni anno il Concessionario ....., verificato l'ammontare del canone, dovrà versare l'importo stabilito.

Salvo diversa disposizione, i pagamenti dovranno essere effettuati a favore delle autorità demaniali competenti di cui sopra, e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse alle medesime e alla Regione Piemonte.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario oltre alla annualità del canone.

**Art. 4** - Il canone relativo all'anno ....., ammontante a € ....., dovrà essere versato alle autorità demaniali competenti di cui sopra entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

In caso di mancato pagamento del suddetto importo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, il Concessionario ..... sarà tenuto a corrispondere gli interessi legali maggiorati del 2% .

Il pagamento dovrà essere effettuato anche quando non venga fatto uso in tutto o in parte della concessione.

**Art. 5** – il Concessionario ..... con riferimento ai beni concessi, ivi compresi i pontili, i fabbricati e le aree, eseguirà, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria, nonché le opere di manutenzione straordinaria. Per tutti i restanti interventi di

manutenzione straordinaria urgenti ed imprevedibili derivanti da eventi straordinari, ad esclusione dei danni causati da errate manovre di navigazione dalla Società o suo personale, le parti si riservano di valutare volta per volta con specifici accordi le modalità di intervento, previo autorizzazione della Regione Piemonte.

Il Concessionario fatto salvo quanto indicato nei precedenti articoli, si impegna a redigere il programma di manutenzione indicante i principali lavori necessari a conservare in buono stato i beni concessi e a trasmetterlo entro il 31 Dicembre di ogni anno alle autorità demaniali competenti per territorio e alla Regione Piemonte.

**Art. 6** – Il Concessionario nell'ambito delle strutture portuali assegnate, potrà ospitare, tramite appositi accordi, mezzi di soggetti preposti ad attività di pronto intervento di cui all'articolo 3 comma 12 del Regolamento regionale 28 luglio 2009 n. 13/R, dandone comunicazione alle autorità demaniali competenti per territorio e alla Regione Piemonte.

**Art. 7** - Tenuto conto della particolare situazione di fatto attualmente esistente, con riguardo ad alcuni dei beni oggetto della presente concessione, il Concessionario è fin da ora autorizzato a gestire sui beni demaniali concessi a terzi da Comuni e Gestioni Associate provvedendo a disciplinare direttamente i rapporti con i titolari di diritto ed esonerando la Regione Piemonte da qualsiasi conseguente onere per l'utilizzo degli spazi comuni.

Di tali eventuali accordi con i titolari di diritto verrà data comunicazione alle autorità demaniali competenti per territorio e alla Regione Piemonte.

**Art. 8** – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto della Regione Piemonte. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale.

**Art. 9** – Il Concessionario dal momento del rilascio della concessione assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso e si assume altresì tutte le responsabilità per i danni cagionati ai terzi, per fatto allo stesso imputabile nell'esercizio della presente concessione.

**Arti. 10** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi, che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.

**Art. 11** - Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.

**Art. 12** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie, compreso le spese di registrazione ove necessario sono ad esclusivo carico del Concessionario.

**Art. 13** – Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.

.....li,.....

**Per la Regione Piemonte**

**Per il Concessionario**